

## LA SCUOLA DIVERSAMENTE ABILE.

*Panorama degli obblighi normativi per la gestione in sicurezza degli allievi “diversamente abili” presenti nelle scuole.*

**Ing. Paolo Pieri – Torino.**

Nelle scuole italiane sta progressivamente aumentando la presenza degli studenti “diversamente abili”, altrimenti noti come “portatori di handicap”.

Questa situazione è probabilmente ignorata sia da quei “non addetti al settore” che non hanno alcun rapporto con il mondo della scuola, e sia da quei “non addetti al settore” che vivono quotidianamente la scuola solo attraverso i propri figli che la frequentano.

In particolare, l’ultima categoria di non addetti, quella dei genitori, pur essendo magari al corrente che nella classe del figlio sono presenti uno o due allievi diversamente abili, non è solita preoccuparsi di quanto la presenza di tali allievi possa incidere sull’organizzazione ordinaria e straordinaria dell’attività scolastica; i genitori sono semmai più occupati a nascondere o a sopportare il loro consapevole rimorso di aver delegato al mondo della scuola non solo la funzione di istruire i propri figli, ma anche quella di educarli e addirittura di “parcheggiarli” durante l’orario di lavoro.

Viceversa gli addetti al settore vivono in modo consapevole e responsabile la presenza degli allievi diversamente abili nella scuola e non li considerano certo un pacco da depositare temporaneamente a scuola. Gli stessi allievi “abili” vivono in modo molto naturale la loro quotidianità scolastica insieme ai compagni di classe diversamente abili, molto più di quanto farebbero i loro genitori.

Quindi ancora una volta la scuola riesce a rispondere positivamente ad un mandato socialmente utile: integrare l’individuo diversamente abile nella società.

Ma la scuola dimostra, in questo modo, di aver vinto solo una battaglia nella lotta contro la discriminazione sociale. Infatti la presenza sempre più diffusa di allievi diversamente abili sta accentuando la necessità di giungere ad una sostanziale revisione dell’ambiente di lavoro scolastico sia dal punto di vista strutturale ed impiantistico che procedurale e gestionale.

Se si considera poi che l’ambiente di lavoro scolastico è già da anni soggetto a profondi adeguamenti strutturali ed impiantistici, dovuti all’applicazione della normativa antincendio e più in generale della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, si può ben comprendere che la situazione appare alquanto complessa e sempre più confusa.

La confusione è causata soprattutto dal fatto che nell’azienda scuola sono presenti due parti attrici della sicurezza ben distinte, ciascuna con specifiche responsabilità: l’ente proprietario dell’edificio scolastico (il Comune per le scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori, e la Provincia per le scuole medie superiori) e il dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro; come chiarisce la Legge 265/99 all’art.15, l’Ente proprietario deve effettuare gli adeguamenti strutturali-edili ed impiantistici mentre il dirigente scolastico deve preoccuparsi di attivare la gestione della sicurezza, formando il Servizio di Prevenzione e di Protezione, effettuando la valutazione dei rischi e predisponendo il piano di emergenza.

I due attori non possono però occuparsi della propria parte di responsabilità in modo del tutto autonomo: ciascuno rimane infatti collegato all’opera dell’altro. In altri termini, il dirigente scolastico dopo aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria scuola, deve segnalarli all’Ente proprietario; parimenti l’Ente proprietario deve effettuare una programmazione triennale annualizzata degli interventi di adeguamento e di miglioria e comunicarla al dirigente scolastico. Ma non basta: il dirigente scolastico deve comunque attivare immediate misure gestionali e procedure comportamentali atte a contenere e ridurre il rischio o, nel caso estremo, a eluderlo totalmente mediante il divieto di accesso al luogo di lavoro pericoloso.

Il dirigente scolastico, pertanto, ha il dovere di garantire la salute e la sicurezza sia ai lavoratori/utenti “abili” sia a quelli “diversamente abili”, con o senza il contributo dell’Ente proprietario.

## LA SCUOLA DIVERSAMENTE ABILE

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha preso una chiara posizione sull'argomento in questione<sup>1</sup>, sostenendo che <<un luogo di lavoro che è accessibile e sicuro per i disabili è a maggior ragione più sicuro e più accessibile per tutti i dipendenti, clienti e visitatori>>.

Le persone diversamente abili devono godere, quindi, di un trattamento equo non solo nella società ma anche negli ambienti di lavoro, soprattutto in quelli pubblici, come le scuole.

La lotta alla discriminazione è infatti affrontata in modo unanime sia dalla legislazione sulla parità di trattamento, che da quella sulla salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

In tempi meno recenti era il lavoratore (o l'utente) che doveva adeguarsi all'ambiente di lavoro (o all'ambiente aperto al pubblico). Oggi, invece, è l'ambiente (di lavoro o pubblico) che deve essere adeguato all'uomo.

In questa direzione si muove l' "ergonomia": scienza che applica le conclusioni raggiunte sull'essere umano da altre scienze (biologia e medicina, anatomia e fisiologia, antropometria e biomeccanica, psicologia e sociologia, etc.) alla progettazione di oggetti, sistemi ed ambienti destinati all'uso da parte di persone, e, in ambito lavorativo, si occupa di "concepire il lavoro adattandolo all'uomo"<sup>2</sup>.

Il datore di lavoro deve a maggior ragione proteggere le categorie particolarmente esposte ai pericoli che riguardano l'ambiente di lavoro. Ciò significa che egli deve organizzare il lavoro tenendo conto, se necessario, di eventuali lavoratori, utenti e visitatori portatori di handicap; così le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati oppure occupati direttamente da persone diversamente abili, devono risultare accessibili ed ergonomici.

Ma come può il dirigente scolastico risolvere un problema così complesso?

Come può l'Ente proprietario adeguare gli ambienti di lavoro scolastici abbattendo le "barriere architettoniche", se già incontra una difficoltà estrema nell'opera di adeguamento dell'ambiente di lavoro fruito dalle persone abili?

Il dirigente scolastico e l'Ente proprietario, innanzi tutto, devono farlo in quanto obbligati dalla normativa vigente:

1. Legge 9/1/89 n.13 - *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*
2. Decreto attuativo della Legge 13/89: D.M. 14/6/1989 n.236 - *Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*
3. D.P.R. 24 luglio 1996, n.503, - *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.*

Il D.P.R. n.503/96, titolo V, art.23, analizza in modo particolare l'edilizia scolastica prescrivendo che:

1. *Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.*
2. *Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7<sup>3</sup>, 15<sup>4</sup>, e 17<sup>5</sup>, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10<sup>6</sup>.*
3. *L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).*

<sup>1</sup> FACTS n°53 – <http://agency.osha.eu.int>

<sup>2</sup> Bruno Maggi, Lavoro organizzato e salute.

<sup>3</sup> punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

<sup>4</sup> punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

<sup>5</sup> punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

<sup>6</sup> punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

## LA SCUOLA DIVERSAMENTE ABILE

4. *Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.*

Se poi si vuole considerare il problema della gestione della sicurezza nelle situazioni di emergenza, diventa interessante la rilettura applicativa delle soprascritte norme che ha fatto il Ministero dell'Interno (leggasi "Vigili del Fuoco"), producendo le circolari e note informative seguenti:

- *Circolare n. 4 del 1 marzo 2002 - Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano (o possano essere) presenti persone disabili.*
- *Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell'emergenza – Opuscolo informativo redatto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – febbraio 2004.*
- *Circolare n°880 del 18 agosto 2006 – La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e di controllo (check list).*

In particolare, l'opuscolo informativo redatto dal Gruppo di lavoro "Sicurezza delle persone disabili" dei Vigili del fuoco individua quelle categorie di disabilità in cui è più comune imbattersi, ovvero:

- disabilità motorie
- disabilità sensoriali
- disabilità cognitive

e segnala, inoltre, la necessità di ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di disabilità.

Il soccorritore deve quindi essere in grado di comprendere i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta e deve saper comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo.

L'opuscolo informativo descrive gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase:

1. le barriere architettoniche presenti nella struttura edilizia (scale, gradini, passaggi stretti, barriere percettive, ecc.), che limitano o annullano la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in modo autonomo;
2. la mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli addetti alle operazioni di evacuazione, sulle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di questo tipo di persone.

La Check list elaborata dai Vigili del Fuoco rappresenta un utile strumento operativo finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone (ed in particolare di quelle con disabilità) nei luoghi di lavoro, contribuendo a far emergere le condizioni di criticità alle quali contrapporre concrete soluzioni tecniche e gestionali: in essa viene considerata la sequenza delle azioni che dovrebbero essere svolte da ciascun individuo coinvolto in una situazione di emergenza, dal momento in cui viene percepito l'allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro.

Domande e soluzioni possibili interessano le seguenti voci:

- A. Percezione dell'allarme
- B. Orientamento durante l'esodo
- C. Mobilità negli spazi interni
  - C.1. Porte dei locali di lavoro
  - C.2. Porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza
  - C.3. Percorsi orizzontali interni
  - C.4. Percorsi verticali interni
  - C.5. Spazio calmo
- D. Mobilità negli spazi esterni

## LA SCUOLA DIVERSAMENTE ABILE

Proviamo, in conclusione, a fare un po' di ordine.

Il dirigente scolastico potrebbe, in prima istanza, compilare insieme al proprio Servizio di Prevenzione e di Protezione, la Check list dei Vigili del Fuoco, per individuare le necessità di adeguamento dell'edificio scolastico, sia dal punto di vista procedurale e gestionale, come sua competenza, che da quello strutturale-impiantistico, da segnalare immediatamente all'Ente proprietario.

L'Ente proprietario dovrebbe analizzare gli esiti di tale indagine con un occhio "più tecnico" di quello del dirigente scolastico, e successivamente programmare gli interventi di adeguamento, e inviare al dirigente scolastico, nell'immediato, una relazione che illustri la situazione contingente dell'edificio scolastico al riguardo della possibilità di ospitare persone diversamente abili.

La fase ancora successiva appare irrimediabilmente la più delicata: il dirigente scolastico dovrà valutare attentamente la presenza all'interno della propria scuola delle risorse umane con le quali sopperire alle carenze strutturali e impiantistiche contingenti e, dopo aver predisposto adeguate procedure, istruire il personale e farlo esercitare periodicamente.

Del resto è doveroso ricordare che l'adeguamento strutturale e impiantistico dell'edificio scolastico può essere irrimediabilmente inficiato dalla carenza informativa, procedurale e comportamentale del personale scolastico.

Risulta pertanto fondamentale curare attentamente le procedure e le esercitazioni riferite al sostegno e all'accompagnamento dei diversamente abili, sia nelle situazioni ordinarie che in quelle straordinarie costituite dall'emergenza.

Il dirigente scolastico deve pertanto analizzare con la lente di ingrandimento:

- 1.le caratteristiche degli allievi diversamente abili presenti nella sua scuola;
- 2.le esigenze didattiche degli allievi diversamente abili: i locali che devono frequentare e le relative problematiche di accompagnamento;
- 3.le reali possibilità recettive dell'edificio scolastico, da comunicare alla commissione interna per la formazione delle classi e all'ufficio scolastico provinciale;
- 4.il numero e la tipologia di docenti di sostegno e il relativo orario;
- 5.il numero di accompagnatori necessario a coprire l'intero orario scolastico dell'allievo diversamente abile nei casi di emergenza;
- 6.l'adeguamento del piano di emergenza e delle esercitazioni periodiche in funzione della presenza degli allievi diversamente abili;
- 7.la necessità di individuare gli "spazi calmi" o "luoghi sicuri" ove accompagnare immediatamente i diversamente abili in caso di emergenza;
- 8.la possibilità di dotare il personale di ausili che possano agevolare l'accompagnamento sia nelle situazioni ordinarie che in quelle di emergenza;
- 9.la necessità di adeguare la segnaletica<sup>7</sup> e le procedure comportamentali in funzione della presenza degli allievi diversamente abili;
10. la formazione del personale dedicato al sostegno e all'accompagnamento;

Ma tutto questo, sia ben chiaro, il dirigente scolastico non lo deve fare da solo. La consultazione con i lavoratori ed i loro rappresentanti sulla salute e la sicurezza costituisce anche in questo caso un fattore essenziale per la prevenzione effettiva dei rischi ai quali possono essere esposte le persone diversamente abili. Per lo stesso motivo è auspicabile il coinvolgimento delle persone disabili e/o delle loro famiglie nel processo volto a garantire una <<sistemazione ragionevole>> nell'ambiente di lavoro.

### Pieri Paolo

---

<sup>7</sup> Per esempio, il contrasto dei colori aiuta la mobilità